

Ambito Territoriale Integrato n. 2
Ufficio di Direzione
Unità operativa controllo qualità e tutela del consumatore

Attività di controllo sulle acque distribuite

RELAZIONE

Perugia, marzo 2010

Indice

1 Disposizioni normative

1.1 D.lgs. 152/06

1.2 D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e la successiva D.G.R. Umbria n. 697 del 28/05/2003

1.2.1 I controlli sulla qualità dell'acqua

2 Convenzione e Carta dei Servizi

3 Esigenze/obiettivi

4 Operatività

1. Disposizioni normative

Le recenti normative in materia di gestione del servizio idrico integrato hanno posto particolare attenzione a garantire l'attività di controllo della qualità della risorsa idrica in distribuzione e la necessaria informazione all'utenza.

Elementi di particolare innovazione sono rilevabili nel D.Lgs. 31/2001 (*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*) e nel D.Lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*), che, riprendendo alcuni dei principi già contenuti nella L. 36/94, hanno ulteriormente specificato il ruolo del soggetto gestore, le funzioni dell'Autorità d'ambito e i livelli di tutela e garanzia per l'utenza.

Anche la Regione Umbria, con la DGRU n. 697 del 28/05/2003, ha definito, in attuazione del D.Lgs. 31/01, le procedure ed il ruolo dei diversi soggetti chiamati ad assicurare la corretta gestione del sistema idrico e, nel caso specifico, soprattutto il controllo delle acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità.

1.1. Il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152

La Sezione III della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 (*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*) sviluppa il tema relativo alla gestione delle risorse idriche nel più ampio contesto delle azioni di tutela dell'ambiente e fissa i livelli essenziali delle prestazioni del gestore del servizio idrico integrato (SII), richiamando, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

L'A.T.I. svolge le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo.

In tale contesto, l'A.T.I. provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'ambito, costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture;
- b) programma degli interventi;
- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

In particolare, il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, per conseguire il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.

I rapporti fra l'A.T.I. ed il gestore del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione, chiamata a disciplinare, tra l'altro:

- il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza;

- l'obbligo di adottare la carta di servizio sulla base degli atti d'indirizzo vigenti;
- le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato a tal fine;
- l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'Autorità d'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità.

L'articolo 162 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che Il gestore del servizio idrico integrato deve assicurare la necessaria informazione agli utenti e deve promuovere ogni iniziativa utile a sostenere la diffusione della cultura del corretto utilizzo dell'acqua.

Inoltre, il gestore è chiamato a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle acque fornite e trattate, e a dare la più ampia diffusione a tali informazioni, rendendole disponibili sia agli utenti che alle Associazioni dei Consumatori.

1.2. Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e la successiva D.G.R. Umbria n. 697 del 28/05/2003

Il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e la successiva D.G.R. Umbria n. 697 del 28/05/2003 disciplinano la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia.

Con la definizione di «*acque destinate al consumo umano*», sono individuate le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, fornite tramite una rete di distribuzione o mediante cisterne.

La normativa ha stabilito che le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite e quindi:

- a. non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
- b. fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 (*Deroghe*) e 16 (*Casi eccezionali*), devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I del decreto;
- c. devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 (*In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato 1, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, mette in atto i necessari adempimenti*

di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana).

La norma prevede, inoltre, che i valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;

Quindi, si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui alla norma quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna (*La delimitazione tra impianto di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di seguito denominata punto di consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione del contratto di somministrazione*)

Il decreto precisa altresì che, qualora sussista il rischio che le acque, pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al rubinetto, l'azienda sanitaria locale disponga che il gestore adotti misure appropriate per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di competenza, sono chiamati ad informare e consigliare i consumatori interessati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

1.2.1. I controlli

Al fine di garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti sopra indicati, i requisiti della norma, devono essere effettuati controlli interni ed esterni:

- **controlli interni**, sono quelli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano (*ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano - agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione - alle reti di distribuzione*).
- **controlli esterni**, quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti della norma, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle Regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II.

La Regione dell'Umbria ha emanato, secondo i disposti dell'art. 12 del D.Lgs. 31/01, la DGR n. 697 del 28.05.2003 (*linee guida vincolanti per il controllo delle*

acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità in attuazione del D.Lgs. 31/01).


La delibera stabilisce le seguenti procedure:

1) *gestione delle risultanze analitiche*

L'Az. USL comunica immediatamente i risultati non conformi agli Enti interessati per gli eventuali provvedimenti ed invia annualmente una relazione al Sindaco, al Gestore ed all'ATO, contenente tutti i dati analitici commentati sull'attività di controllo delle acque destinate al consumo umano.


2) *gestione degli esiti di non conformità*

- *non corrispondenza ai valori di parametro* (Parti A e B dell'Allegato I al D.Lgs. 31/01)



“...omissis... che vengano adottati o meno provvedimenti cautelativi il Gestore, individuate le cause, dovrà attuare i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate; tali provvedimenti saranno comunicati tempestivamente all'Az. Usi ed all'ATOomissis...il Sindaco, l'Az. USL, l'ATO ed il Gestore informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno di propria competenza.”

- non corrispondenza ai valori dei parametri indicatori (Parte C dell'Allegato I al D.Lgs. 31/01)



“Se è l’Az. USL ad evidenziare la non conformità, la stessa comunica all’ATO il superamento del parametro ed indica il potenziale rischio per la salute. L’ATO mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque, ove cio’ sia necessario, per tutelare la salute umana. L’ATO comunica i provvedimenti adottati all’Az. Usl, la quale effettuerà propri controlli analitici. Qualora tali controlli risultino non conformi verranno proposti all’ATO idonei provvedimenti gestionali. Se è l’Ente gestore ad evidenziare la non conformità, lo stesso dovrà darne comunicazione all’ATO ed Az. Usl. Nel caso in cui la situazione di non conformità rilevata possa costituire un rischio per la salute umana la Az. USL proporrà al Sindaco l’adozione di idonei provvedimenti cautelativi.”

2. Convenzione e Carta dei Servizi

Ai sensi dell'art. 151 del citato D.Lgs. 152/06, i rapporti tra ATI e gestore del SII sono regolati nel Disciplinare convenzionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato, sottoscritto dall'ATO Umbria 1 e dalla Società Umbra Acque in data 05.03.2003.

In particolare il Disciplinare definisce:

- *i rapporti tra il gestore e gli utenti*, che devono essere regolati dalla Carta dei Servizi. Ai cittadini deve essere garantito l'accesso alle informazioni relative alla gestione del servizio nonché alle tecnologie impiegate, alla quantità e qualità di acqua fornita e trattata; a tali fini il gestore è chiamato ad organizzare un apposito ufficio per le relazioni con l'utenza;
- *l'impegno del gestore* a garantire la qualità delle acque secondo i livelli previsti dalla normativa vigente. Gli impianti di potabilizzazione devono assicurare che l'acqua immessa in rete abbia i requisiti qualitativi stabiliti, nei limiti quantitativi e qualitativi per i quali sono stati progettati, fino alla consegna all'utente. Gli impianti ed eventualmente le reti dovranno essere dotati di dispositivi di disinfezione anche se le normali caratteristiche delle acque da trattare non lo richiedano, onde poterli attivare in caso di necessità al fine di assicurare il corretto rispetto delle caratteristiche microbiologiche dell'acqua in ogni punto della rete di distribuzione. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità, il gestore dovrà dotarsi di un adeguato servizio di controllo territoriale e disporre di laboratori di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione e nei potabilizzatori.

In applicazione dell'art. 13 della Convenzione i livelli minimi dei servizi da garantire a tutti gli utenti, in materia di qualità delle acque distribuite, sono:

- **Qualità delle acque distribuite**, dovrà essere conforme ai criteri stabiliti nel D.Lgs 31/2001 in tutti i Comuni dell'A.T.O. In caso di situazioni particolari per cui si dovessero superare i valori limiti di CMA per uno o più parametri organolettici, chimici o batteriologici, il gestore avrà l'obbligo di richiedere un'ordinanza di non potabilità per la zona interessata dall'inquinamento al Sindaco in cui tale territorio è ricompreso e darne immediata comunicazione all'ATO. Contemporaneamente, il gestore si attiverà per rimuovere le problematiche che hanno portato allo superamento dei parametri e dare corretta e immediata informazione agli utenti oltre che predisporre alternativo sistema di approvvigionamento per l'acqua potabile;
- **obbligo di sottostare al controllo dell'ATO**, per la verifica del corretto esercizio del servizio. Il Gestore dovrà dare ogni collaborazione, comunicando tutti i dati sull'analisi e controllo di potabilità delle acque;
- **laboratorio interno di analisi**, organizzato stabilmente dal gestore per assicurare il controllo interno dell'acqua distribuita, mediante prelievi ed

analisi, tali da garantire al punto di consegna all'utente il rispetto dei limiti minimi indicati nella tabella allegata al D. Lgs n. 31/01;

- **trattamenti di disinfezione** relativi all'acqua distribuita in rete in termini conformi alle normative vigenti, servizio di pulizia e scarico delle condotte per limitare possibili fenomeni di colorazione o torbidità dell'acqua potabile distribuita).

L'Autorità d'ambito può procedere inoltre ad ispezioni ed ad ogni altro atto utile a verificare il livello dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi.

L'Autorità opera comunque una verifica triennale, nella quale sono presi in esame tra gli altri dati quello relativo al raggiungimento dei previsti livelli di servizio tra i quali quello relativo alla qualità dell'acqua fornita.

3. Esigenze/obiettivi

Al fine di garantire la corretta e diffusa informazione agli utenti, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi, approvata in data 21.12.2005, il gestore è tenuto a fornire i dati relativi ai seguenti parametri:

a) parametri di cui all'ALLEGATO C della carta del servizio

PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMISSIBILE
Durezza Totale	° F	
Concentrazione Ioni	pH	
Idrogeno		
Residuo Fisso a 180° C	mg/l	1500
Nitrati	mg/l NO3	50
Nitriti	mg/l NO2	0,10
Ammoniaca	mg/l NH4	0,5
Fluoro	µ/l F	1500 ÷ 700
Cloruri	mg/l Cl	

Inoltre, esso dovrà produrre un Rapporto annuale sull'entità e la tipologia dei controlli effettuati e potenziare i seguenti strumenti:

- a) intranet per verifica dati GESTORE-ATI
- b) capacità di analisi statistica/storica delle non conformità
- c) intranet per trasferimento dati USL-ATI
- d) modalità di comunicazione GESTORE-UTENTE
- e) implementare il progetto ARATAS

4. Operatività

L'A.T.I., in coerenza con le specifiche funzioni attribuite dalla vigente normativa e dalla convenzione che regola i rapporti con il gestore del SII, ha sviluppato un'attività di controllo continua sulla qualità delle acque distribuite, utilizzando la documentazione fornita da Umbra Acque:

1. programma dei prelievi dei controlli sistematici annuali del soggetto gestore (punti interni),
2. invio dei certificati relativi alle non conformità riscontrate durante l'attività di controllo interno o sulla base di segnalazioni di non conformità rilevate dall'Az. UsI competente per territorio (punti esterni),
3. invio dei certificati di risoluzione delle non conformità di cui al precedente punto 2),


e la documentazione fornita dall'Az. USL (verbali relativi alle non conformità rilevate durante i controlli effettuati sui punti esterni).

Il lavoro comprende tutti i dati pervenuti all'Autorità nel periodo compreso tra il 2004 e il 31.12.2009.

La presente relazione contiene una sintesi dell'attività svolta e rende disponibili le informazioni ed i dati relativi alle criticità emerse (numero di non conformità per singolo territorio correlate con il numero di abitanti serviti, con l'estensione del territorio e con il numero complessivo di controlli interni effettuati). Nel contesto dell'attività di programmazione dell'A.T.I., ciò favorisce l'acquisizione di elementi conoscitivi utili alla individuazione di punti critici su cui intervenire in via prioritaria, rappresentando perciò un utile strumento di consultazione in fase di definizione degli aggiornamenti del piano d'ambito.


I grafici allegati, riportano quindi, con riferimento all'intero territorio dell'A.T.I. 2, per ogni Comune, i dati dei controlli interni ed esterni pervenuti relativamente alle non conformità rilevate.

N. di non conformità rispetto al N. complessivo di controlli effettuati (anni 2007 - 2008 - 2009)



Comuni ATI 1 e ATI 2

N. di non conformità rispetto alla popolazione servita (anni 2007 - 2008 - 2009)



N. di non conformità rispetto alla superficie del territorio servito (anni 2007 - 2008 - 2009)

